



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'AQUILA

CONVENZIONE

PER L'EFFETTUAZIONE DI ESPERIENZE DI
TIROCINIO TRA

L'Università dell'Aquila, di seguito denominata "soggetto proponente", nella persona del Rettore, prof. Edoardo Alesse nato a Leonessa (RI) il 17 febbraio 1958, domiciliato per la carica presso la sede dell'Università, Palazzo Camponeschi, piazza Santa Margherita, 2 - 67100 L'Aquila

L'Istituto I.C. Don Milani, di seguito denominato "soggetto ospitante", nella persona del suo Legale Rappresentante, dott. BANANA GASTARDI, domiciliata/o per la carica presso VIA DON LORENZO MILANI 8 - LANCIANO

PREMESSO CHE

- a. ai sensi dell'art. 6 della legge 19 novembre 1990, n. 341, in materia di formazione finalizzata e di servizi didattici integrativi, in particolare in attuazione dell'art. 1, comma 15, della legge 14 gennaio 1999, n. 4, le Università possono attivare, disciplinandoli nei regolamenti didattici di Ateneo, corsi di specializzazione, corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente, successivi al conseguimento della laurea o della laurea specialistica, alla conclusione dei quali sono rilasciati i relativi titoli;
- b. ai sensi del D.M. n. 249 del 10 settembre 2010, come modificato dal D.M. n. 81 del 25 marzo 2013, recante il regolamento concernente: "Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell'art. 2, comma 416, della Legge n. 244 del 24/12/2007";
- c. ai sensi del D.M. 30 settembre 2011 concernente "Criteri e modalità per lo svolgimento dei corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno, ai sensi degli articoli 5 e 13 del decreto 10 settembre 2010, n. 249;
- d. visto l'ALLEGATO B al D.M. 30 settembre 2011 citato che prevede lo svolgimento di 150 ore di tirocinio diretto da espletarsi in non meno di 5 mesi presso le istituzioni scolastiche sotto la supervisione tutor dei tirocinanti, scelto tra i docenti dell'istituzione scolastica;
- e. ai sensi del D.M. 92 dell'8 febbraio 2019, recante "Disposizioni concernenti le procedure di specializzazione sul sostegno di cui al decreto del ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, 10 settembre 2010 n.249 e successive modificazioni;
- f. viste le delibere, da parte del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, nelle sedute del 23 e 24 gennaio 2023, dell'attivazione dei percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno scolastico TFA 2022/2023;

- g. visto il Bando relativo alle modalità di ammissione ai percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità a.a. 2022/2023 pubblicato in data 12.06.2023 con D.R. Rep. n. 642/2023 Prot. n. 57234 del 12.06.2023;

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO,
CONVENGONO E STIPULANO QUANTO
SEGUE:

Articolo 1

1. Le premesse fanno parte integrante della presente convenzione.

Articolo 2

1. Il soggetto ospitante si impegna ad accogliere presso le sue strutture soggetti in tirocinio di formazione ed orientamento, per lo svolgimento delle attività formative di cui all'art. 10 lettera f) del D.M. 509 del 3.11.1999, e successive modifiche ed integrazioni.
2. Il soggetto ospitante si impegna inoltre a redigere, a fine tirocinio, una relazione finale sullo svolgimento delle relative attività e ad esprimere una valutazione di merito sulle attività svolte dal partecipante, se richiesta dal Comitato Ordinatore del Corso, per il riconoscimento dei corrispondenti crediti formativi.

Articolo 3

1. Ciascun tirocinante individua la struttura ospitante per lo svolgimento del tirocinio.
2. La tipologia delle attività formative da svolgere presso il soggetto ospitante trova codificazione, in linea generale, nelle *“Linee Guida osservativo/operative”* (Allegato 2), che sono parte integrante della presente CONVENZIONE.

Articolo 4

1. Il tirocinio formativo e di orientamento, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera d), della legge n. 196 del 1997 non costituisce rapporto di lavoro.
2. Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata da una/un tutor designata/o dall'Ateneo in veste di responsabile didattico-organizzativo, e da una/un tutor indicata/o dal soggetto ospitante.
3. Per ciascun/a tirocinante inserita/o nell'ente ospitante, in base alla presente Convenzione, viene predisposto un ***Progetto formativo e di orientamento*** (All.1), contenente:
 - a. il nominativo della/del tirocinante;
 - b. i nominativi della/del tutor e della/del responsabile dell'ente;
 - c. obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza presso il soggetto ospitante;
 - d. le strutture del soggetto ospitante presso cui si svolge il tirocinio.
4. Al termine delle attività di tirocinio, il soggetto ospitante rilascerà alla/al tirocinante apposito attestato di corretto svolgimento del tirocinio.

Articolo 5

1. L'Università eroga per ciascun tirocinante un rimborso spese di 200 euro che verrà corrisposto all'Istituto Scolastico a conclusione dello svolgimento del percorso formativo. L'importo indicato è condizionato all'approvazione del piano finanziario preventivo relativo al Sostegno VIII Ciclo, da parte del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 6

1. Per ciascuna/ciascun tirocinante inserita/o nell'ente ospitante, in base alla presente CONVENZIONE, l'Università garantisce la copertura assicurativa per il rischio infortunio, presso l'INAIL, con gestione per conto dello Stato.

Articolo 7

1. La presente Convenzione ha durata annuale, con validità dalla data di sottoscrizione, e potrà essere reiterata, su richiesta dell'Università, per gli anni accademici successivi, salvo rinuncia dell'Ente ospitante.

Articolo 8

La presente Convenzione è soggetta a registrazione in caso d'uso, ai sensi dell'art. 4 tariffa parte I del D.P.R. 131/26.04.1986 con oneri a carico della parte richiedente.

Articolo 9

1. Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dall'interpretazione ed attuazione della presente Convenzione.
2. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere l'accordo, il foro competente sarà quello dell'Aquila.

L'Aquila, 03/11/2023

Il Rettore
Prof. Edoardo Alesse



Il Legale rappresentante della struttura ospitante